



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/dt

Roma, 20 marzo 2020

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Rimini
C.so d'Augusto, 108
47921 RIMINI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 31/2020 – STP/SRL

Con il quesito formulato in data 4 marzo 2020 l'Ordine di Rimini chiede a questo Consiglio Nazionale se a seguito di conferimento di una STP in una newco (sempre STP) possa essere mantenuto il numero di iscrizione all'Albo della conferente.

Si rammenta che l'art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 prevede che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.

Su tale aspetto, l'art. 6, comma 1, del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013 (*Incompatibilità*), precisa che l'incompatibilità della partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso di STP multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.

Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso partecipare a più STP.

Partendo da tale assunto, inoltre, sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, considerato che, in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente in una STP.

Pur non potendo esprimersi con maggior precisione in merito al quesito posto dall'Ordine di Rimini, in considerazione delle scarse informazioni fornite relativamente alla vicenda da cui esso origina, è d'obbligo evidenziare che la regola enunciata nella richiamata normativa deve orientare le scelte del professionista in qualsivoglia operazione di conferimento dello studio professionale in una STP, ovvero di trasferimento delle partecipazioni societarie.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Al riguardo, è d'obbligo evidenziare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 34/2013, l'incompatibilità del socio viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla STP producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale (ovverossia dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto che direttamente interessa il socio). Come prevede l'ultimo comma dell'art. 6 del D.M. n. 34/2013, inoltre, il mancato rilievo o la mancata rimozione della situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo tenuto presso l'Ordine, integrano illecito disciplinare sia per il singolo professionista, sia per la STP.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.